

Con la presente scrittura privata,

tra le parti

il Comune di Genova, Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race con sede legale in Genova in via Del Molo n. 65A/r – codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ nella persona del Direttore Ing. Chiara Tartaglia, (di seguito indicato come “**proponente**”) -da una parte-

e

L'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ nella persona del suo rappresentante legale \_\_\_\_\_ (di seguito indicata come “**ricercatore**”) dall'altra parte-

#### **premessato che:**

- Il Comune di Genova, al fine di ridurre i costi relativi all'organizzazione della manifestazione “The Ocean Race, Genova Grand Finale 2022-23” e di tutte le manifestazioni ad essa collegate, intende ricorrere al finanziamento di imprese e società private, di seguito indicate come “sponsor”;
- Al fine di una più efficiente ricerca di sponsorizzazioni il Proponente ha deciso di avvalersi di esperti e professionisti del settore attraverso una gara europea a procedura aperta per la selezione di idonei operatori;
- È stata indetta una gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento del servizio di ricerca sponsor per la manifestazione “The Ocean race, Genova The Grand Finale 2022-23” e manifestazioni correlate;
- Alla conclusione di tale procedura sono state selezionate \_\_\_\_\_ aziende per l'affidamento del servizio sopradescritto;
- La società/il professionista è risultato idoneo ed è pertanto tra i soggetti con i quali il Comune di Genova ha deciso di stipulare l'accordo quadro per la ricerca di sponsor secondo quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_;
- il Proponente, conserva la piena facoltà di reperire autonomamente sponsorizzazioni a favore dell'evento senza che da quest'ultime possano vantarsi diritti di terzi;
- le Parti si danno fin d'ora reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, disciplinato dalle clausole di seguito specificate, non si intende costituire un rapporto di lavoro subordinato, né, tantomeno, si intende conferire potere di rappresentanza al Ricercatore di sponsor.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

1. Il proponente affida al ricercatore di sponsor, che accetta, l'incarico di promuovere la sottoscrizione, fra proponente e sponsor, di contratti di sponsorizzazione per l'acquisizione di finanziamenti, mediante sponsorizzazioni in denaro, per la manifestazione internazionale velica The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2022-2023 e tutti gli eventi correlati ed in preparazione di essa la cui lista precisa verrà fornita dal Comune di Genova.
2. Sarà facoltà del ricercatore proporre al Comune di Genova anche sponsorizzazioni in beni e servizi sul cui valore non sarà riconosciuta alcuna provvigione.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di reperire autonomamente sponsorizzazioni con autonoma attività di ricerca, che rimarranno escluse dal presente contratto.

#### **Art. 2 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

1. Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal ricercatore di sponsor ad altri soggetti.

2. Il Ricercatore dovrà presentare alla struttura comunale deputata entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la prima lista di cui al successivo punto 3, che potrà essere aggiornata ed integrata nel corso dello svolgimento dell'incarico.
3. Il Ricercatore, prima di prendere contatto con le aziende inserite nella predetta lista, per proporre la candidatura a sponsor della manifestazione di cui trattasi, dovrà segnalarne al Proponente la ragione sociale, il ruolo aziendale del referente di riferimento e le attività pregresse intercorse con le aziende e/o i soggetti ai quali intende proporre l'opportunità di sponsorizzare l'evento. Il Ricercatore, in attesa del riscontro del Proponente, non potrà intraprendere alcuna attività di promozione e/o segnalazione, neppure propedeutica.
4. La struttura comunale deputata, previa interlocuzione con il Ricercatore, comunicherà allo stesso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lista di potenziali sponsor, quelli che, a suo insindacabile giudizio, potranno essere contattati ai fini della presentazione dell'opportunità di candidatura alla sponsorizzazione della manifestazione di cui trattasi.
5. Soltanto previo ottenimento del consenso del Proponente, il Ricercatore potrà iniziare l'attività di promozione e segnalazione nei confronti delle aziende e/o dei soggetti dal medesimo individuati (di seguito, anche potenziali sponsor) utilizzando il materiale informativo fornito dal Proponente.
6. Nell'ipotesi in cui una o più delle aziende individuate dal Ricercatore, intenda aderire alla proposta di candidatura a sponsor, il Ricercatore dovrà comunque fissare senza indugio un successivo incontro con il potenziale sponsor anche alla presenza del referente commerciale della struttura comunale deputata per definire la progettualità e l'esecuzione dell'evento, legato a tale sponsorizzazione.
7. Resta inteso che le successive negoziazioni dovranno essere svolte di concerto con il referente commerciale del Comune e che il contratto di sponsorizzazione verrà stipulato tra il Comune di Genova e lo Sponsor precedentemente autorizzato dal Comune stesso.
8. Il Proponente ha facoltà di interrompere la trattativa in corso fino alla stipula di ciascun contratto di sponsorizzazione.

### **ART. 3 NON ESCLUSIVITA'**

1. Il ricercatore di sponsor non sarà soggetto al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purché non in concorrenza con il Comune di Genova.
2. Il Comune di Genova potrà a sua volta continuare a ricercare sponsor attraverso la pubblicazione di uno o più avvisi sul proprio sito istituzionale oltreché con gli altri affidatari dell'accordo quadro di cui al presente contratto.

### **ART. 4 OBBLIGHI DEL RICERCATORE**

1. Il Ricercatore dovrà tutelare gli interessi del Proponente e agire, nell'esecuzione dell'incarico conferito in forza del presente contratto e di qualsivoglia attività propedeutica e/o accessoria allo stesso, con lealtà, correttezza e buona fede, oltre che con la necessaria diligenza e professionalità, parametrata agli standard del settore in cui opera.
2. Il Ricercatore si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie ed a tal fine si avvarrà, di regola, negli incontri di presentazione del supporto del referente commerciale del Comune.
3. Il Ricercatore potrà utilizzare i marchi che contraddistinguono le iniziative organizzate dal Proponente con le modalità ed entro i termini dallo stesso stabiliti, al solo fine del corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto.
4. Il Ricercatore non avrà nessun titolo o diritto relativo alle iniziative di proprietà del Proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili con l'iniziativa organizzata dal

Proponente.

5. Il Ricercatore non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome e/o il marchio del Comune di Genova e/o il nome e/o il marchio della manifestazione “The Ocean Race, Genova Grand Finale 2022 – 23”, salvo quanto previsto dal presente contratto.
6. Il Ricercatore, anche in caso di esito negativo delle trattative con potenziali sponsor, dovrà riferirlo al Proponente con l’esplicitazione delle relative motivazioni.

## **ART. 5 OBBLIGHI DEL PROPONENTE**

1. Il Proponente, nei rapporti con il Ricercatore, dovrà agire con lealtà e buona fede.
2. Al fine di consentire al Ricercatore di agire in nome e per conto del Proponente mediante la sottoscrizione del presente contratto il Proponente fornirà al Ricercatore, a proprie cure e spese, la documentazione in suo possesso e necessaria allo svolgimento dell’attività contrattuale. In particolare, consegnerà al Ricercatore:
  - presentazioni e brochure con la descrizione degli eventi, i pacchetti di sponsorizzazione e tutto quanto necessario per pubblicizzare gli eventi ad un possibile sponsor;
  - il programma del palinsesto degli eventi, strumenti divulgativi cartacei e/o digitali, video utili a comunicare i contenuti della manifestazione;
  - lettera di incarico da utilizzare a controprova del fatto che il Ricercatore agisce per conto del Comune di Genova;
  - dettagliata lista delle categorie merceologiche ammesse alla sponsorizzazione, quelle proibite e quelle già coperte da sponsor con esclusiva;
  - sito istituzionale dedicato alla manifestazione ed i relativi canali social.
3. Se lo riterrà opportuno il Ricercatore potrà lasciare copia della documentazione, di cui al punto 2, al potenziale sponsor. Qualora il Ricercatore volesse adattare il materiale ricevuto dal Proponente per specifiche esigenze, potrà farlo previa autorizzazione del Comune di Genova.
4. Il Proponente corrisponderà al Ricercatore la provvigione nei termini previsti dall’articolo 6 del presente contratto.

## **ART. 6 CORRISPETTIVI**

1. Per l’attività svolta in esecuzione del presente contratto, il corrispettivo calcolato sul valore di ogni singola sponsorizzazione è fissato secondo il seguente schema:
  - Il 15% per sponsorizzazioni con un valore fino ad € 1.000.000,00;
  - Il 20% per sponsorizzazioni con un valore oltre a € 1.000.000,00;

Le percentuali saranno calcolate sul valore di ogni singola sponsorizzazione (al netto di IVA) conclusa a fronte dell’attività svolta dal Ricercatore durante il periodo di vigenza del presente contratto.

2. Le percentuali verranno riconosciute al Ricercatore solo per le sponsorizzazioni in denaro (cash), mentre nulla sarà riconosciuto per le sponsorizzazioni o parti di sponsorizzazioni in beni e servizi (VIK).
3. Le percentuali anzidette saranno riconosciute al Ricercatore dal Comune di Genova solamente dopo la stipula del relativo contratto di sponsorizzazione e l’effettivo incasso dell’entrata.
4. Il corrispettivo per le prestazioni rese, così come sopra indicato, costituisce il relativo compenso onnicomprensivo per il Ricercatore, il quale sopporterà tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle attività strumentali alla organizzazione ed alla conduzione della propria attività. Nessun rimborso spese e/o indennizzi e/o importi a qualsivoglia titolo saranno dovuti al Ricercatore in caso di mancata

conclusione dei contratti con i potenziali sponsor dallo stesso segnalati.

#### **ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi quantificati sulla scorta dei criteri di cui al precedente art. 6, verranno corrisposti sulla base delle seguenti modalità e tempistiche:
2. Le percentuali su ogni singola sponsorizzazione di cui all'art. 6, saranno corrisposte al Ricercatore dal Comune solo successivamente alla stipula del contratto di sponsorizzazione ed al relativo incasso della somma concordata, entro trenta giorni dall'incasso della relativa entrata e previa ricezione della relativa fattura da parte del Ricercatore.
3. Qualora la sponsorizzazione accertata dal Comune preveda più tranches di pagamento la percentuale prevista a favore del Ricercatore sarà corrisposta dopo l'incasso di ogni singola tranche ed in proporzione alla stessa.
4. Il Ricercatore emetterà fattura elettronica per l'importo di provvigione riconosciuto a seguito della stipula del contratto di sponsorizzazione tra Proponente e sponsor; qualora l'importo della sponsorizzazione fosse suddiviso in più rate, verranno emesse dal Ricercatore fatture legate alle rate concordate.

#### **ART. 8 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

1. Le parti dovranno mantenere riservate e non comunicare a terzi le informazioni dichiarate come sensibili ed acquisite nell'espletamento del presente incarico.
2. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni:
  - che saranno o diventeranno di dominio pubblico;
  - che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza;
  - per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il Ricercatore di sponsor ne darà prontamente comunicazione.
3. La violazione della presente clausola darà la facoltà alla Proponente di richiedere al Ricercatore, oltre alla risoluzione del presente contratto, il risarcimento dei danni subiti.
4. Il medesimo obbligo di cui al precedente punto è posto a carico degli eventuali dipendenti e/o dei collaboratori del Ricercatore.

#### **ART. 9 PRIVACY**

1. Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personale EU n. 619/2016 ("GDPR") e dei contenuti della legge 196/2003 così come rivista nel 2018, i dati personali relativi al Proponente saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.
2. Parimenti, il Proponente si obbliga a trattare i dati del Ricercatore di sponsor in ossequio alla sopracitata normativa.

#### **ART. 10 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

1. Il Ricercatore potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell'incarico stesso.

## **ART. 11 DURATA**

1. Il presente contratto avrà la durata del relativo accordo quadro a far data dalla stipula del presente contratto senza possibilità di tacito rinnovo.

## **ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE**

1. La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'affidatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario stesso nell'espletamento del servizio.
2. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa):
  - sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
  - falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
  - qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva; la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.
4. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento; al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla cauzione, che sarà incamerata senza necessità di autorizzazione della stessa o diffide.
5. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

## **ART. 13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro di Genova.

## **ART. 14 SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico del Ricercatore, che, fin d'ora, vi si obbliga.

Genova, \_\_/\_\_/2022

Il Proponente

\_\_\_\_\_  
Dott. \_\_\_\_\_

Il Comune di Genova

Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race

Ing. Chiara Tartaglia